



DELEGAZIONE DISTRETTUALE

CORIGLIANO ROSSANO

VIA DE FRANCHIS N. 3
87064 CORIGLIANO ROSSANO ,IT

www.crcalabria.it

cp.rossano@lnd.it
rossano@pec.crcalabria.it

0983 514197



ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N° 11 del 4 Agosto 2026

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimette in allegato il **COMUNICATO UFFICIALE N. 31/A FIGC** inerente gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2026/2027.

2. CAMPIONATI PROVINCIALI E/O DISTRETTUALI

A ciascuna Delegazione viene demandata l'organizzazione dei campionati giovanili a carattere Provinciale e Distrettuale. Possono richiedere la partecipazione tutte le società regolarmente affiliate alla F.I.G.C. e quelle di nuova costituzione nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti da ciascuna Delegazione.

Per l'iscrizione ai campionati necessita fare pervenire attraverso la procedura on-line di firma elettronica e dematerializzazione alle delegazioni, la documentazione e l'importo totale di versamento sotto specificati:

1) Domanda di iscrizione (Dati società, Organigramma, Delegati alla Firma, Autocertificazione ai sensi dell'art. 22 Bis delle N.O.I.F., Desiderata società, Delega negoziazione diritti di immagine, ecc), che verranno elaborate automaticamente e prodotte in formato (pdf) nella procedura di iscrizione on-line (portale FIGC e portale LND - giuste guide allegate);

2) Disponibilità Campo di Giuoco

dichiarazione di libera ed incondizionata disponibilità di un impianto di gioco, regolamentare per il campionato di competenza e dotato dei requisiti previsti dall'art. 34 del Regolamento della L.N.D. e dal punto 32) del C.U. 1 L.N.D., rilasciata dall'Ente o privato proprietario del campo stesso, valida per l'intera stagione sportiva corrente;

3) bonifico bancario a favore di F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE DILETTANTI - IBAN: IT 90 F 03069 09606 100000019451 (BANCA INTESA) o assegno, non trasferibile, indicando sulla causale i seguenti dati: denominazione sociale; numero di matricola federale e campionato per il quale si effettua il versamento, d'importo pari al totale versamento da effettuare per:

€ 260,00	(quale anticipazione in c/o spese d'organizzazione)
€ 30,00	(quale tassa di adesione al Settore per l'attività Giovanile e Scolastica);
€ 110,00	(quale tassa iscrizione per la prima squadra ai Campionati Under 17 C11, C5 e Under 15 C11 e C5 - Per ogni ulteriore squadra iscritta allo stesso campionato non è previsto alcun ulteriore addebito).
€ 65,00 (*)	(quale tassa di iscrizione al Torneo Esordienti Provinciali).
€ 65,00 (*)	(quale tassa di iscrizione al Torneo Pulcini Provinciali).

(*) la tassa è dovuta dalle società per l'iscrizione di ciascuna squadra ad ognuno dei suddetti Tornei.

Le Società dovranno altresì aggiungere ai citati importi l'eventuale debito maturato nel corso della passata stagione sportiva 2025/2026.

CONDUZIONE TECNICA DELLE SQUADRE

CAMPIONATO PROVINCIALE O DISTRETTUALE UNDER 17 e UNDER 15

(Cfr C.U. n.1 Nazionale S.G.S.)

Le squadre che partecipano al Campionato Provinciale o Distrettuale Under 17 e Under 15 hanno l'obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots-C) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per lo stagione sportiva in corso.

Il tesseramento dell'allenatore deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l'inizio del campionato.

ATTIVITA' DI BASE PROVINCIALE O LOCALE (PICCOLI AMICI - PRIMI CALCI - PULCINI - ESORDIENTI)

(Cfr C.U. n.1 Nazionale S.G.S.)

Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico in almeno una delle categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) devono tesserare un Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots C) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico.

A partire dalla stagione sportiva 2020/2021 le Società che svolgono attività nelle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti devono tesserare per ogni categoria di base almeno un allenatore con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots C) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico.

Le squadre delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci potranno essere altresì allenate anche dai Preparatori Atletici qualificati dal Settore Tecnico o Laureati in Scienze Motorie o Diplomi ISEF.

Il Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, nell'ambito dell'attività della stessa società, può anche svolgere la funzione di Allenatore per le squadre giovanili o delle categorie di base della società.

Il tesseramento del Responsabile Tecnico e dei Tecnici previsti deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l'inizio dell'attività ufficiale.

Le operazioni di tesseramento dei Tecnici verranno effettuate online attraverso il Portale Servizi della F.I.G.C., accedendo alla URL <https://portaleservizi.figc.it>.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) S.S. 2026/2027

Si informa che le Società non professionistiche e i tesserati delle Società non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all'art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, hanno l'**obbligo** di dotazione di un indirizzo **di posta elettronica certificata**.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

Il Settore Giovanile e Scolastico vigila con particolare attenzione sul rispetto delle norme relative alla tutela della salute e della sicurezza.

Si invitano tutte le società al rispetto del Decreto Legge del 24 aprile 2013 "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°169 del 20 Luglio 2013 e del successivo Decreto Ministeriale del 26 Giugno 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n.149 del 28/6/2017, relativamente alle "Linee Guida sulla Dotazione e l'Utilizzo di Defibrillatori Semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche" e da eventuali successive integrazioni e/o modifiche emanate dalle Istituzioni governative preposte.

TUTELA MEDICO-SPORTIVA

Tutti coloro che vogliono svolgere attività sportiva sono tenuti a sottoporsi preventivamente a visita medica per il rilascio del certificato di idoneità all'attività sportiva. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della Società Sportiva e vanno ripetuti ogni anno.

Il certificato medico di idoneità deve rimanere agli atti della Società per 5 (cinque) anni ed aggiornato a cura del medico sociale.

Le Società sono responsabili dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 43 delle N.O.I.F. comporta il deferimento dei responsabili, da parte del Procuratore Federale, al Tribunale Federale competente.

Le certificazioni di idoneità alla pratica sportiva si suddividono in due tipologie:

- a) Certificato d'idoneità all'attività non agonistica
- b) Certificato d'idoneità all'attività agonistica

L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva agonistica e non agonistica, e le relative procedure, dovrà avvenire secondo le disposizioni che saranno emanate con apposita circolare esplicativa in linea con le vigenti norme nazionali.

A tal proposito si precisa che, a seguito di quanto emanato dal Ministero della Salute e dal CONI, sono esentati dal presentare il relativo certificato di idoneità i bambini che praticano attività sportiva fino a 6 anni non compiuti.

SVOLGIMENTO ATTIVITA' s.s.2026/2027 (Delegazioni Provinciali e Distrettuali)

Il Consiglio Direttivo del Comitato, al fine di dare omogeneità all'Attività Giovanile ha individuato i periodi entro i quali dovranno svolgersi i campionati la cui organizzazione viene demandata alle Delegazioni Provinciali e Distrettuali:

TIPO ATTIVITA' GIOVANILE CATEGORIA	PERIODO SVOLGIMENTO		TERMINI ISCRIZIONI
	DAL	AL	FINO AL
UNDER 17	6 ottobre 2026	30 aprile 2027	30 settembre 2026
UNDER 15	6 ottobre 2026	30 aprile 2027	30 settembre 2026
UNDER 17 "FASCIA B"	6 ottobre 2026	30 aprile 2027	30 settembre 2026
UNDER 15 "FASCIA B"	6 ottobre 2026	30 aprile 2027	30 settembre 2026
ESORDIENTI (Fair Play) 1^ Fase	6 ottobre 2026	1 febbraio 2027	30 settembre 2026
ESORDIENTI (Fair Play) 2^ Fase	1° marzo 2027	16 maggio 2027	dal 2 febbraio 2027 22 febbraio 2027
PULCINI AUTUNNO	1 ottobre 2026	31 dicembre 2026	30 settembre 2026
PICCOLI AMICI	1 ottobre 2026	30 giugno 2027	14 giugno 2027
PRIMI CALCI	1 ottobre 2026	30 giugno 2027	14 giugno 2027
ESORDIENTI PRIMAVERA	15 marzo 2027	16 maggio 2027	dal 2 febbraio 2027 22 febbraio 2027
PULCINI PRIMAVERA	15 marzo 2027	16 maggio 2027	dal 2 febbraio 2027 22 febbraio 2027
UNDER 17 Calcio a Cinque	6 ottobre 2026	30 aprile 2027	30 settembre 2026
UNDER 15 Calcio a Cinque	6 ottobre 2026	30 aprile 2027	30 settembre 2026
ESORDIENTI (5>5 - calcio a 5)	6 ottobre 2026	16 maggio 2027	30 settembre 2026
PULCINI (5>5 - calcio a 5)	6 ottobre 2026	16 maggio 2027	30 settembre 2026
ESORDIENTI "da a... mare"	17 maggio 2026	20 giugno 2026	Dal 19 aprile 2026 3 maggio 2026
PULCINI " da a... mare"	17 maggio 2026	20 giugno 2026	Dal 19 aprile 2026 3 maggio 2026

Segreteria

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ISCRIZIONI ON-LINE S.S. 2026/2027 - Procedura di Dematerializzazione e Firma Elettronica

La Lega Nazionale Dilettanti, nell'ambito del portale web (<https://iscrizioni.lnd.it/>), ha predisposto una procedura che permetterà alle società, in un'area riservata e protetta, di poter gestire gli adempimenti relativi alle iscrizioni ai campionati per la s.s. 2026/2027, il tesseramento dilettantistico e di settore giovanile e gli svincoli ai sensi dell'art. 107 delle N.O.I.F..

In quest'area le società dovranno compilare tutta la modulistica in via telematica eseguendo le operazioni direttamente *on-line*. Completate tutte le operazioni, le società stamperanno i vari documenti che si creano e li invieranno con il processo di firma elettronica e dematerializzazione al Comitato Regionale Calabria.

Le sopra citate operazioni saranno eseguite nel rispetto delle Norme Federali previste.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento delle tasse di iscrizione deve essere effettuato a mezzo di:

Bonifico Bancario a favore di **F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE DILETTANTI - IBAN: IT 90 F 03069 09606 100000019451 (BANCA INTESA)** avendo cura di trasmettere al Comitato la ricevuta del versamento effettuato nella quale dovrà essere indicata l'esatta denominazione e numero di matricola della società.

o eccezionalmente

Assegno "non trasferibile" intestato a:

LEGA NAZIONALE DILETTANTI - COMITATO REGIONALE CALABRIA

REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE DEL CONI

Per quanto attiene al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I. (Registro 2.0 C.O.N.I.) si trasmette il link dove poter scaricare i relativi regolamenti ed effettuare la relativa iscrizione, a valere per la Stagione Sportiva 2026/2027:

<https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html>

REGISTRO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE DI SPORT E SALUTE

Con riferimento al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche di Sport e Salute, si ricorda che i dati delle Società verranno inviati dalla FIGC direttamente a Sport e Salute con il rinnovo dell'affiliazione e ad ogni successiva modifica dei dati che le Società effettueranno sul portale servizi FIGC Anagrafe federale. L'accesso al Registro di Sport e Salute dovrà essere effettuato tramite il portale dedicato, reperibile al seguente link:

<https://registro.sportesalute.eu/login/?next=/home/>

È vivamente raccomandato alle Società di verificare l'iscrizione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche di Sport e Salute agli inizi di ogni nuova stagione sportiva sul citato portale dedicato. Per quanto attiene al Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro, si rimanda al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 297 del 30 Marzo 2023.

SALUTI

In occasione di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i partecipanti alla gara a salutarsi fra loro, sia all'inizio che alla fine di ogni confronto, utilizzando la stessa cerimonia. In entrambe le occasioni i partecipanti dovranno schierarsi a centrocampo insieme all'arbitro o al dirigente arbitro, salutando il pubblico e la squadra avversaria.

ORGANI DIRETTIVI DELLA SOCIETÀ

Le Società sono tenute a comunicare la composizione dei propri Organi Direttivi e le eventuali variazioni che dovessero intervenire durante lo svolgimento dei Campionati.

SOCIETÀ FUORI CLASSIFICA

La partecipazione delle squadre di Società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti ed alla Lega Pro di Prima e Seconda Divisione è da considerarsi fuori classifica. Quindi, le gare nelle quali sono impegnate dette squadre non daranno luogo ad alcun punteggio agli effetti della classifica.

TEMPO DI ATTESA

Per ciascuno dei due Campionati, il tempo massimo di attesa, sia per le Società da parte dell'arbitro, sia per l'arbitro da parte delle Società, resta stabilito nella durata di un tempo di gara.

Resta, comunque, a facoltà delle Società direttamente interessate disputare la gara anche dopo il tempo massimo d'attesa, previo apposito accordo scritto tra le parti consegnato all'arbitro prima dell'inizio della gara stessa e sempre che le condizioni di luce lo consentano.

OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITÀ

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare dell'ultima giornata, aventi interessi di classifica in funzione della vincente diretta del campionato, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play-off e play out, si disputino, laddove possibile, in contemporaneità di data e di orario.

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Le squadre che non si presentano in campo entro i termini stabiliti, tenuto conto anche del previsto tempo di attesa, sono considerate rinunciatricie alla gara con le conseguenze di cui all'articolo 53 delle N.O.I.F., salvo che non dimostrino la sussistenza di una **"causa di forza maggiore"**.

In questo caso, le Società debbono richiedere il riconoscimento di tale causa di forza maggiore secondo i termini e le modalità dettate dal Codice di Giustizia Sportiva.

RIPETIZIONE DELLE GARE

Le gare, non disputate ovvero sospese, per le quali è necessario procedere al recupero, di norma, dovranno avere svolgimento entro quindici giorni dalla data stabilita nel programma delle gare; termine che si riduce ad un massimo di cinque giorni quando il campionato giunge alla terzultima gara del girone di ritorno.

Pertanto, le Società interessate, qualora non avessero disponibile il campo normalmente utilizzato per lo svolgimento delle proprie gare interne, per la circostanza, con la dovuta tempestività, dovranno provvedere a fornire una nuova disponibilità, specificando giorno ed ora in cui il recupero potrà avere luogo.

NUOVA FUNZIONALITA' PROGRAMMA VARIAZIONE GARE

Si informano le società che il Comitato Regionale Calabria ha predisposto a far data dal 1° dicembre 2025 la procedura per richiedere la variazione della gara (anticipo – posticipo – modifica orario in accordo tra le società) direttamente utilizzando l'APP o la propria Area Web del Portale Servizi LND. Il tutto al fine di agevolare tale procedura eliminando (salvo casi eccezionali) le molteplici richieste via e-mail. Si precisa tra l'altro che il Comitato Regionale dovrà sempre approvare la richiesta, e una volta ratificata l'iter è terminato (senza ulteriore comunicazione via e-mail).

VARIAZIONE GARA CR CALABRIA: ISTRUZIONI PER L'USO DELL'APP

Il Comitato Regionale Calabria ricorda a tutte le Società che per completare una pratica di **Variazione gara** dall'**App Programmazione Gare** presente sul Portale Servizi LND, scaricabile anche sul proprio smartphone, è indispensabile, ai fini della ratifica della stessa variazione, l'intervento sull'app di entrambe le Società coinvolte.

La pratica di Variazione gara inizierà con la richiesta inoltrata dalla Società di casa ospitante, a quel punto il pallino sarà visibile di colore giallo. ●

La **Società ospite, che giocherà in trasferta, dovrà approvare la richiesta** di Variazione gara dall'App in modo che il pallino diventi verde. ● Solo a questo punto il Comitato Regionale Calabria potrà ratificare l'accordo tra le due Società ufficializzando la gara in programma con le variazioni scelte. Una volta ratificata la variazione dal CR Calabria, il pallino diventerà nero. ●

Se la Variazione non verrà accettata dalla Società ospite, il pallino risulterà di colore rosso. ●

Se la Variazione non verrà presa in carico dalla Società ospite, la richiesta risulterà non evasa e quindi il pallino sarà visibile di colore blu. ● In caso il Comitato Regionale Calabria non potrà ratificare la variazione e ufficializzare la gara.

La richiesta di Variazione gara è possibile effettuarla:

- entro il 4° giorno (termine perentorio e comunque tale termine di variazione è impostato all'interno della funzionalità dell'App e del Portale) antecedente alle gare in programma nel weekend;

Scaduti i termini temporali per poter avviare una pratica di Variazione gara, il pallino sarà visibile di colore blu. ●

Per la variazione gara effettuata con App nei tempi stabiliti sarà addebitato un costo di € 52,00 (26€ per ciascuna società) a variazione gara dilettantistica ed € 40,00 (€20,00) per ciascuna società per gare giovanili; e sarà sempre riservato il diritto del Comitato Regionale Calabria di diniego della variazione proposta in deroga.



IMPORTANTE: questa procedura va eseguita indipendentemente da chi provenga la scelta di Variazione gara; è sempre la squadra di casa ad avviare la pratica e serve sempre che la squadra in trasferta, notificata della pratica avviata, approvi la richiesta.

Si ricorda alle Società che è possibile abilitare più di un utente all'utilizzo del Portale Servizi LND, tramite la funzione "Gestione utenti" accessibile dall'account principale.

PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario.

I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.

I Comunicati Ufficiali vengono diffusi in forma telematica e gli stessi saranno disponibili sul sito internet www.crcalabria.it o sul portale www.lnd.it.

Ai sensi delle disposizioni di cui al vigente Codice di Giustizia Sportiva, si rammenta che l'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I Comunicati Ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

POTERI DEL COMITATO

Per ragioni di carattere organizzativo, il Comitato si riserva di procedere d'Ufficio allo spostamento delle gare in programma e di stabilire la data di effettuazione delle gare non disputate.

REGOLARITÀ DEI CAMPI DI GIUOCO

La Società ospitante è responsabile della perfetta efficienza, specialmente per ciò che attiene la sicurezza, del campo di giuoco messo a disposizione per lo svolgimento delle gare interne.

USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE

E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile su campi in erba artificiale. Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente anche quelle per l'attività di calcio a cinque – devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti, in base alla normativa all'uopo emanata dalla Lega stessa.

Ai fini della partecipazione ai Campionati di rispettiva competenza della stagione sportiva 2026/2027, non saranno accettate le domande di ammissione da parte di Società che non provvedano al versamento, all'atto dell'iscrizione al Campionato, delle somme determinate a titolo di diritti di riomologazione degli impianti in erba artificiale.

IMPRATICABILITÀ DEL TERRENO DI GIUOCO (ART. 60 N.O.I.F.)

Il giudizio circa l'eventuale impraticabilità del terreno di giuoco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara.

L'accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito all'ora fissata per l'inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle squadre e l'identificazione dei calciatori indicati nei prescritti elenchi.

Secondo le vigenti norme regolamentari, è nella facoltà del Comitato disporre d'autorità l'eventuale rinvio preventivo di una gara a seguito di impraticabilità di un campo denunciata dalla società ospitante entro e non oltre le ore 12,00 del giorno precedente a quello stabilito per la gara, dopo aver esperiti gli opportuni relativi accertamenti.

ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA GARA (ART. 61 N.O.I.F.)

Prima dell'inizio della gara, il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all'arbitro le tessere di identificazione dei calciatori, rilasciate nel rispetto delle procedure di tesseramento on-line, laddove previste, o l'ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C. unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere annotati il nominativo ed i dati anagrafici completi (nome, cognome, giorno mese ed anno) dei calciatori, del Capitano, del Vice Capitano, del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di giuoco, con l'indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato.

Una copia dell'elenco di cui al precedente comma, da parte dell'arbitro, deve essere consegnata al capitano o al dirigente accompagnatore dell'altra squadra prima dell'inizio della gara.

La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l'arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia ommesso di provvedervi.

Le variazioni eventualmente apportate all'elenco di gara dopo la consegna all'arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell'altra società.

Il dirigente accompagnatore ufficiale ed il capitano hanno il diritto di avere in visione dallo arbitro le tessere, il tabulato nonché i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria, prima ed anche dopo lo svolgimento della gara. Hanno anche diritto, in casi eccezionali, di esigere che l'arbitro ritiri, ai fini dell'inoltro al competente Organo Federale e per il compimento di eventuali accertamenti, le tessere dei calciatori ed il tabulato presentato.

ELENCO DEI CALCIATORI

Onde evitare disguidi e contestazioni in merito agli elenchi che le società debbono consegnare, in duplice copia, all'arbitro prima dell'inizio di ogni gara ed attestanti i calciatori che prenderanno parte alla stessa, si precisa quanto appresso:

sugli elenchi in parola, oltre al nominativo dei calciatori, agli altri dati in essi richiesti, nella colonna "tessera n. ... o documenti ufficiali di identità" dovrà essere indicato solo ed esclusivamente il numero del documento federale (cartellino "giovane" rilasciato dalle Delegazioni Provinciali e Locali, della tessera "Giovane di Serie", rilasciata dalle Lega Nazionale Professionisti, dalla Lega Professionisti C.

Qualora uno o più calciatori non fossero dotati di dette tessere, sugli elenchi dovranno essere indicati gli estremi del documento di riconoscimento di ciascun calciatore: carta d'identità e tutti i documenti rilasciati dalle Autorità costituite (attestato del Comune di residenza, tessera ferroviaria, licenza di pesca, patente di guida categoria "A", fotografia autenticata da un Notaio ovvero da altra autorità dello Stato all'uopo legittimata, ecc.). Tali documenti dovranno essere consegnati all'arbitro unitamente agli elenchi stessi.

Il ricorso al documento di riconoscimento in luogo del cartellino o della tessera deve essere un'eccezione limitata nel tempo.

Le Società che non dovessero attenersi a tali disposizioni saranno passibili di sanzioni disciplinari.

Si reputa opportuno ricordare l'obbligo, per le Società, di compilare le distinte di gara in modo completo, con la precisazione, per ciascun tesserato indicato nelle distinte stesse, del nome e cognome e della data di nascita completa (giorno, mese ed anno).

Le Società inadempienti saranno adeguatamente sanzionate dal Giudice Sportivo Territoriale.

IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI

L'arbitro, prima di ammettere nel recinto di giuoco i calciatori, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara.

Deve, altresì, provvedere ad identificarli mediante le apposite tessere rilasciate dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati competenti.

Solo per i casi eccezionali comunque limitati nel tempo, i calciatori possono essere identificati per mezzo di:

- 1) un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti;
- 2) una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata, o da un notaio;
- 3) attraverso la propria personale conoscenza.

TESSERAMENTO GIOVANI CALCIATORI

Disposizioni generali

Per partecipare alle attività delle categorie giovanili, i calciatori devono risultare così tesserati:

- a1) "Giovani": "Cartellino Annuale" "Piccoli Amici" e "Primi Calci";
- a2) "Giovani": "Cartellino Annuale Pulcini, Esordienti, Giovanissimi ed Allievi"
- a3) "Giovani dilettanti"
- a4) "Giovani di serie"
- a5) "Giovani stranieri"

Per le specifiche informazioni circa modalità di tesseramento e di svincolo, si rimanda ad apposita circolare esplicativa.

ASSISTENTI DELL'ARBITRO E CALCIATORI IMPIEGATI COME ASSISTENTI DELL'ARBITRO

Nelle gare in cui non è prevista la designazione di assistenti dell'arbitro, le Società devono mettere a disposizione dell'arbitro, un dirigente o, meglio ancora, un calciatore tesserato incaricato di svolgere funzioni di assistente all'arbitro.

Tale calciatore dovrà essere inserito nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara, in cui vanno indicati, inoltre, i calciatori di riserva (non più di otto nel caso in cui sia utilizzato come assistente dell'arbitro un calciatore, da considerare anch'esso riserva).

Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.

Un calciatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della gara, essere impiegato come assistente dell'arbitro purché non sia stato espulso.

Ferma restando l'assoluta impossibilità, da parte dell'arbitro, di far disputare la gara qualora la Società o le Società a tanto non provvedano (nel qual caso viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3), l'eventuale affidamento di compiti di assistente dell'arbitro a soggetti squalificati, inibiti o, comunque non aventi titolo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 ovvero il riconoscimento del risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria se migliore agli effetti della differenza reti.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Le Società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, hanno la facoltà di sostituire sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Ferme restando le disposizioni di cui alle Norme Organizzative Interne della FIGC, si stabiliscono le seguenti modalità per la sostituzione:

- nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara possono essere indicati non più di 9 calciatori di riserva compreso il giocatore incaricato di svolgere funzioni di assistente all'arbitro, nel caso in cui è previsto il suo utilizzo durante la gara;
- soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara nel rispetto delle modalità illustrate nel paragrafo specifico, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.

L'inosservanza di tale disposizione comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti.

Per quanto concerne i Tornei "Pulcini" ed "Esordienti", oltre alle normative di cui sopra in fatto di sostituzioni, valgono anche quelle contenute nelle "Norme Regolamentari delle Categorie di Base.

IMPIEGO DEGLI ARBITRI NELLE GARE DEL SETTORE

- a) Gli arbitri delle gare dei Campionati e Tornei Giovanili vengono designati dai competenti organi tecnici dell'Associazione Italiana Arbitri.
- b) Come riportato nelle Norme generali per le categorie di base, le gare dei tornei ufficiali Pulcini vengono arbitrate con il "metodo dell'autoarbitraggio" mentre le gare dei tornei Esordienti possono essere dirette da dirigenti o da calciatori delle categorie Allievi o Juniores.

COLORE DELLE MAGLIE

E' fatto obbligo alle squadre in gara di presentarsi sul campo con mute di maglie di colore diverso.

Qualora le squadre avessero maglie di colore simile o confondibile, è obbligo della Società ospitante sostituire le maglie dei propri giocatori; in caso di gare su campo neutro, l'obbligo incombe alla società prima nominata.

I portieri dovranno indossare maglie di colore diverso dagli altri calciatori in campo.

PALLONI

Per lo svolgimento delle gare verranno utilizzati palloni n. 5 e la società ospitante ne dovrà mettere a disposizione dell'arbitro almeno due.

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIOCO

Sono ammesse nel recinto di gioco, per ciascuna squadra, purché muniti di tessera valida per la stagione sportiva in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore ed un massaggiatore, ovvero, in mancanza, uno o due dirigenti;
- d) i calciatori di riserva.

Tutte le persone ammesse nel recinto di gioco devono essere identificate dall'arbitro mediante documento di identità personale. Il dirigente indicato come Accompagnatore Ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra ed hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO (ART. 62 N.O.I.F.)

Le Società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di tutelare ampiamente i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.

Le Società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio. Hanno, altresì, l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, razziste, incitanti alla violenza.

Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di gioco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alle competenti autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata.

L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dal Settore.

L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può anche non dare inizio alla gara.

RICHIESTA DI FORZA PUBBLICA

Ogni Società ospitante, nel caso di mancanza di Forza Pubblica sul campo (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili Urbani) dovrà consegnare all'arbitro copia della lettera di richiesta vistata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza alla quale la richiesta stessa è stata presentata direttamente, ovvero copia della lettera corredata della ricevuta della raccomandata inviata per tempo alle Autorità di P.S. per informarle dello svolgimento delle gare e per chiedere la loro presenza.

Le Società inadempienti saranno sanzionate secondo quanto previsto dal vigente Codice di Giustizia Sportiva.

Qualora dal rapporto dell'arbitro non risulti quanto sopra, la sanzione disciplinare adottata dal Giudice Sportivo sarà definitiva ed ulteriori dimostrazioni dell'avvenuta richiesta non avranno valore di revoca della sanzione inflitta.

NORME IN MATERIA DI COMPORTAMENTO E DI ONORABILITA'

Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché agli artt. 22/ bis delle N.O.I.F. e 22/ ter delle N.O.I.F, richiamando l'attenzione delle Società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis dell' art. 22 bis delle N.O.I.F.:

punto 6: All'atto della richiesta di tesseramento (art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.

punto 6 bis: I Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.

GIUSTIZIA SPORTIVA

La disciplina dei Campionati Under 17, Under 15 e Under 14 Regionali è demandata al Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria L.N.D.

Avverso i provvedimenti adottati in prima istanza le società possono proporre reclamo alla Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria L.N.D.

Si trascrive di seguito l'importo del contributo per accesso alla giustizia sportiva che deve essere allegata al reclamo a mezzo di bonifico o di assegno circolare non trasferibile intestato a: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CALABRIA

al Giudice Sportivo Territoriale	€. 60,00	(società puro SGS)
al Giudice Sportivo Territoriale	€. 85,00	(società Dilettantistiche)
alla Corte Sportiva di Appello Territoriale	€. 70,00	(società puro SGS)
alla Corte Sportiva di Appello Territoriale	€. 150,00	(società Dilettantistiche)

RINUNCE A GARE

Per la corrente stagione sportiva a carico delle Società che rinunciano a gare vengono applicate le sotto indicate ammende ed eventuali indennizzi:

CAMPIONATO/TORNEO	NAZIONALE	REGIONALE	PROVINCIALE E LOCALE	ESORDIENTI E PULCINI
1° rinuncia	516,00	103,00	25,00	10,00
2° rinuncia	1.032,00	180,00	51,00	25,00
3° rinuncia	1.549,00	361,00	77,00	46,00
4° rinuncia	2.852,00	516,00	103,00	61,00

N.B.

La società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale. Tale disposizione non si applica alle Società della Divisione Calcio a Cinque e alle società della L.N.D. e del Settore Giovanile e Scolastico appartenenti ai Comitati Regionali e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, per le quali l'esclusione interviene alla quarta rinuncia a disputare gare del Campionato o della manifestazione ufficiale di rispettiva competenza.

A norma dell'art. 53 comma 8 delle N.O.I.F., alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali, saranno irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia.

DETERMINAZIONE CLASSIFICHE PREMIO DISCIPLINA (attribuzione penalità)

Per i Campionati Under 17, Under 16, Under 15 e Under 14 organizzati ufficialmente a livello nazionale, regionale, provinciale e locale, è obbligatoria l'applicazione della seguente tabella per i provvedimenti disciplinari adottati dagli organi di giustizia sportiva nei rispettivi campionati e riferiti alla stagione sportiva 2026/2027.

a) A carico di calciatori

Per ogni Ammonizione punti 0,40

– Squalifiche:

a) per una giornata di gara	punti 1
b) per ogni giornata di gara oltre la prima	punti 1
c) da due a sei mesi	punti 15
d) da più di sei mesi a un anno	punti 25
e) da più di un anno a tre anni	punti 40
f) da più di tre anni a cinque anni	punti 50

b) A carico di dirigenti, tecnici, soci, tesserati

– Per ogni Ammonizione punti 1

– Inibizioni (dirigenti) e squalifiche (tecnici, soci, tesserati):

a) Per una giornata di gara	punti 2,5
b) Per ogni giornata di gara oltre la prima	punti 1
c) per una settimana	punti 2,5
d) per ogni settimana, oltre la prima, sino a un massimo di tre mesi (2 punti a settimana)	punti 1
e) da più di tre mesi sino a sei mesi	punti 30
f) da più di sei mesi a nove mesi	punti 40
g) da più di nove mesi ad un anno	punti 50
h) da più di un anno a tre anni	punti 70
i) da più di tre anni a cinque anni	punti 80

c) A carico di Società

– Ammonizione:	punti 1
– Squalifica del campo:	
a) per una gara	punti 10
b) per due gare	punti 20
c) per tre gare	punti 30
– Penalizzazioni:	
a) di un punto in classifica	punti 10
b) di due punti	punti 15
c) di tre punti	punti 20
– Applicazione art. 10 del C.G.S., comma 1:	punti 10
– Ammende:	
a) fino a € 25,00	punti 0,50
b) da più di € 25,00 a € 51,00	punti 1,5
c) da più di € 51,00 a € 103,00	punti 3
d) da più di € 103,00 a € 258,00	punti 10
e) da più di € 258,00 a € 516,00	punti 20
f) da più di € 516,00 in poi	punti 30

d) Esclusioni dalla classifica del "Premio Disciplina"

Le sottoindicate sanzioni comportano l'automatica esclusione della Società dalla classifica del "Premio Disciplina":

- a) Preclusione del calciatore, dirigente, tecnico, tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
- b) Squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare;
- c) Penalizzazione di oltre tre punti in classifica;
- d) Condanna della Società per illecito sportivo;
- e) Retrocessione della Società all'ultimo posto in classifica;
- f) Esclusione della Società dal campionato;
- g) Revoca dei titoli acquisiti.

È da considerarsi non ammessa o esclusa dai Campionati Regionali Under 17, Under 16, Under 15 o Under 14 unicamente la squadra Under 17, Under 16, Under 15 o Under 14 che abbia superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale della classifica disciplina (vedasi, al riguardo, quanto previsto, per entrambe le categorie, nella "Sezione 2 - Attività Giovanile Agonistica" per quanto attiene i Criteri di Esclusione e Non Ammissione ai Campionati Regionali).

Si evidenzia, però, che in caso di esclusione per quanto sopra riportato, si potrà presentare, in presenza di particolari fatti, documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni.

La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale della LND con una relazione del Presidente.

Le classifiche finali del Premio Disciplina vengono redatte non tenendo conto delle gare di Play - Off e Play - Out.

Pur tuttavia, il verificarsi di episodi che comportano sanzioni da parte degli Organi di Giustizia Sportiva a carico di Società pari o superiori ad € 250,00, pari o superiori ad UNA giornata di squalifica del proprio campo di gioco ed alla perdita della gara, ovvero sanzioni a carico di calciatori, dirigenti e tecnici pari o superiori a settimane 10, verranno conteggiati nella graduatoria finale.

Si precisa, inoltre, che nell'area riservata alle società del portale www.lnd.it, le relative classifiche il premio disciplina non riportano nel conteggio delle penalità eventuali provvedimenti derivanti da deferimenti della Procura Federale.

INCONTRI AMICHEVOLI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ

Le Gare Amichevoli possono essere organizzate solo tra società regolarmente affiliate alla FIGC per gare a carattere Nazionale, Regionale o Provinciale/Locale e, con società estere affiliate alla propria Federazione di appartenenza per gare a carattere Internazionale. Le gare si devono svolgere nell'impianto sportivo del comune in cui è ubicata la sede della società. In caso di impossibilità di utilizzo del proprio impianto si potrà utilizzare un impianto diverso, in ogni caso, l'impianto deve essere ubicato nella provincia in cui ha sede la società. Di seguito si indicano le procedure da seguire per effettuare le relative richieste di autorizzazione in relazione al livello di attività prevista.

Si ricorda a tutte le società affiliate, ai dirigenti e ai tecnici che l'attività ufficiale della Federazione riveste carattere di assoluta priorità.

Al fine di garantire il regolare svolgimento dei campionati e delle manifestazioni istituzionali, si dispongono le seguenti linee guida per l'organizzazione e la disputa di incontri amichevoli o tornei non ufficiali:

- L'organizzazione di gare amichevoli non deve in alcun modo interferire, sovrapporsi o recare variazioni al calendario dell'attività ufficiale Federale.
- Gli incontri amichevoli devono essere pianificati salvaguardando il necessario recupero psicofisico degli atleti, evitando di sovraccaricare la programmazione a ridosso delle gare ufficiali.
- Non è consentito l'impiego di atleti o l'utilizzo di impianti sportivi in gare amichevoli qualora ciò crei concomitanze o disagi logistici con lo svolgimento delle competizioni federali ufficiali.

È possibile organizzare Amichevoli fuori dalla propria Regione di appartenenza solo nel periodo di ritiro pre-campionato, nella sede stessa del ritiro della società organizzatrice.

Incontri amichevoli a carattere regionale, provinciale o locale

Qualora una Società intenda organizzare incontri amichevoli a carattere Regionale, Provinciale o Locale, al fine di adempiere all'iter organizzativo previsto (es. pubblicazione nel Comunicato Ufficiale; Designazione Direttore di Gara; ecc.) la società stessa dovrà preventivamente informare il Comitato Regionale o la Delegazione competente territorialmente entro i seguenti termini:

- Per le categorie di base, entro 3 giorni lavorativi prima della disputa della gara.
- Per le categorie Giovanissimi ed Allievi, entro 5 giorni lavorativi prima della disputa della gara.

Le richieste devono contenere l'orario d'inizio della gara, la categoria coinvolta, il nominativo e l'indirizzo preciso del campo di giuoco, il nominativo del responsabile dell'organizzazione, il nominativo del responsabile organizzativo della squadra avversaria.

La richiesta completa dei dati sopra citati costituisce autorizzazione allo svolgimento.

Qualora il Comitato (o la Delegazione) riceva richieste incomplete delle informazioni NON autorizzerà la gara.

Incontri amichevoli a carattere nazionale (con squadre di fuori regione)

AMICHEVOLI CATEGORIE ATTIVITÀ DI BASE ESORDIENTI E PULCINI

Le richieste per l'organizzazione di incontri amichevoli a carattere Nazionale per le categorie Esordienti e/o Pulcini devono essere inviate ai Comitati Regionali competenti nel territorio 5 giorni lavorativi prima della disputa della gara. Le richieste devono contenere l'orario d'inizio della gara, la categoria coinvolta, il nominativo e l'indirizzo preciso del campo di giuoco, il nominativo ed il telefono del responsabile dell'organizzazione, il nominativo ed il telefono del responsabile organizzativo della squadra avversaria. **I COMITATI PROVVEDERANNO DIRETTAMENTE AD AUTORIZZARE LE GARE DANDONE COMUNICAZIONE AI RISPETTIVI COMITATI REGIONALI LND DI COMPETENZA, ALLE LEGHE DI PERTINENZA ED AL COORDINAMENTO REGIONALE SGS.**

AMICHEVOLI CATEGORIE AGONISTICHE ALLIEVI E GIOVANISSIMI

Le richieste per l'organizzazione di incontri amichevoli a carattere Nazionale per le categorie dell'Attività Agonistica, Allievi e Giovanissimi devono essere inviate all'Ufficio Tornei del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC tramite i Comitati Regionali competenti nel territorio 5 giorni lavorativi prima della disputa della gara. Le richieste devono contenere l'orario d'inizio della gara, la categoria coinvolta, il nominativo e l'indirizzo preciso del campo di giuoco, il nominativo ed il telefono del responsabile dell'organizzazione, il nominativo ed il telefono del responsabile organizzativo della squadra avversaria. Esaminata la richiesta la FIGC – SGS provvederà ad autorizzare la disputa della gara dando comunicazione al Comitato Regionale LND e al Coordinamento Federale Regionale SGS competente sul territorio ed alle Leghe di competenza.

Le gare amichevoli con società di provincia limitrofa confinante, ma di Regione diversa rispetto alla sede in cui viene organizzato la gara, sono assimilabili come gare amichevoli a carattere Regionale.

Qualora le richieste vengano inviate incomplete dei dati sopra citati la gara NON verrà autorizzata.

Incontri amichevoli a carattere internazionale

Le richieste di autorizzazione per l'organizzazione di incontri amichevoli a carattere internazionale devono pervenire all'Ufficio Tornei del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC tramite i Comitati Regionali competenti nel territorio almeno 20 giorni prima della data prevista per l'incontro.

Le richieste devono contenere l'orario d'inizio della gara, la categoria coinvolta, il nominativo e l'indirizzo preciso del campo di giuoco, il nominativo ed il telefono del responsabile dell'organizzazione, il nominativo ed il telefono del responsabile organizzativo della squadra avversaria, e l'autorizzazione rilasciata dalla Federazione di appartenenza. Esaminata la richiesta la FIGC – SGS provvederà ad autorizzare la disputa della gara dando comunicazione al Comitato Regionale LND e al Coordinamento Federale Regionale SGS competente sul territorio alle Leghe di pertinenza ed alla Federazione di appartenenza della società straniera.

Qualora le richieste vengano inviate incomplete dei dati sopra citati la gara NON verrà autorizzata.

RADUNI E PROVINI PER GIOVANI CALCIATORI

Raduni Giovani Calciatori

Le Società affiliate alla FIGC ed operanti nel Settore Giovanile e Scolastico possono organizzare, previa autorizzazione, raduni selettivi per giovani calciatori di età non inferiore ai 12 anni compiuti nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero fino ai nati nel 2014 e non per i nati nel 2015) e non superiore al limite massimo previsto per la categoria "Allievi".

Vengono considerati "Raduni di selezione", le attività organizzate dalle società (in proprio o in collaborazione con altri club affiliati alla FIGC), durante le quali vengono coinvolti in gruppo giovani calciatori tesserati per altre società.

Possono partecipare a tali raduni solo i calciatori tesserati per società operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno selettivo, seppur di diversa regione.

Per le categorie "Esordienti" e "Pulcini", non è consentito dar luogo a selezioni precoci.

Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano organizzare Raduni di selezione, entro e non oltre il 30 Novembre 2026 sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione (utilizzando apposito facsimile allegato al C.U. n. 1 SGS) tramite PEC al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, all'indirizzo sgs.attivitadibase@pec.figc.it, che provvederà a concedere la relativa autorizzazione.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

- le Società richiedenti l'autorizzazione devono aver implementato il Programma di TUTELA DEI MINORI promosso dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC con l'attuazione delle policy, dei codici di condotta e di tutti gli strumenti raccomandati per adempiere ai criteri previsti. Il Programma prevede anche la Formazione specifica dello Staff della Società e di uno specifico Delegato alla Tutela e al Benessere dei Minori secondo le indicazioni contenute sul sito internet dedicato www.figc-tutelaminori.it.
- possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come "Club Giovanile di 2° Livello";
- presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il giovane;
- situazione disciplinare adeguata – relativamente a tecnici e dirigenti della società.

Il raduno di selezione deve essere organizzato in modo che i giovani calciatori coinvolti lo vivano in modo "positivo", senza eccessivi stress, mettendo in condizione i giovani di esprimere le proprie qualità.

Per l'organizzazione dei raduni selettivi la Società interessata deve richiedere specifica autorizzazione al Comitato Regionale competente per territorio tenendo conto delle seguenti limitazioni riferite ai raduni fuori della propria regione di appartenenza (in collaborazione con altra società):

- per le società professionistiche MASSIMO 1 RADUNO PER PROVINCIA
- per le società dilettantistiche MASSIMO 4 RADUNI PER STAGIONE SPORTIVA

La richiesta di autorizzazione deve pervenire al Comitato Regionale LND territorialmente competente rispetto alla sede del raduno e per conoscenza al rispettivo Coordinamento Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico **almeno 15 giorni prima del giorno di effettuazione del raduno**, con lettera a firma del legale rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile, e deve specificare:

- a) se il raduno è organizzato "in proprio" dalla Società richiedente o per conto od in collaborazione con un'altra consorella (in quest'ultima ipotesi vanno acquisite agli atti del Comitato anche le attestazioni della Società cointeressata);
- b) i nominativi del Dirigente e del Tecnico responsabili dell'organizzazione del raduno per conto della Società richiedente (ed eventualmente di quelli delle Società co interessate) opportunamente tesserati per le rispettive società;
- c) categorie e classi d'età interessate, indicando per ciascuna l'elenco nominativo dei partecipanti e trasmetterlo ai Comitati Regionali di riferimento **entro i 10 giorni lavorativi precedenti al raduno**;
- d) sede del raduno, con indicazione dell'impianto di gioco omologato, che dovrà essere coincidente con la sede della società richiedente;

- e) la data e l'orario del raduno che dovrà tener conto degli obblighi scolastici dei ragazzi;
- f) modalità di svolgimento del raduno e modalità di selezione previste (p.e. svolgimento di una gara della durata di 2 tempi di 35' ciascuno);
- g) il nominativo del medico presente durante il raduno;
- h) il nominativo del Delegato alla Tutela e al Benessere dei Minori incaricato per l'evento.
- i) I Comitati Regionali territorialmente competenti debbono comunicare **almeno 10 giorni lavorativi prima della data di effettuazione del raduno**, al Settore Giovanile e Scolastico (all'indirizzo mail sgs.attivitadibase@figc.it), tutte le notizie e la documentazione ad esso relative.

In occasione di tali raduni, ad ogni giovane calciatore deve essere garantita la partecipazione per un tempo di gioco adeguato (p.e. almeno metà gara ufficiale), pertanto la partecipazione dovrà essere limitata ad un numero di giocatori e di categorie adeguato alla durata del raduno stesso.

Ai raduni possono partecipare soltanto giovani calciatori tesserati per Società della FIGC operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno, seppur di diversa regione, muniti del necessario "nulla osta" rilasciato dalla società di appartenenza.

È assolutamente vietato il coinvolgimento di persone non tesserate, le quali, pertanto, non possono aver accesso né agli spogliatoi né al recinto di gioco. I Comitati Regionali territorialmente competenti devono rilasciare le prescritte autorizzazioni, d'intesa con il Settore Giovanile e Scolastico, soltanto dopo aver accertato l'espletamento di tutte le formalità da parte delle Società richiedenti e devono esercitare, comunque, una azione di controllo del rispetto della normativa suddetta, disponendo, se necessario, nei confronti di eventuali trasgressori, il relativo deferimento ai competenti organi disciplinari.

Provini presso le società (giovani calciatori/calciatrici sottoposti/e a prova)

Vengono considerati "Provini", le modalità con cui una società, convoca un/una giocatore/giocatrice di altra società presso la propria struttura per "sottoporlo/a a prova", prevedendo l'inserimento in un proprio gruppo-squadra.

Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano sottoporre a prova giovani calciatori/calciatrici di età inferiore agli anni 16, sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione tramite PEC al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, all'indirizzo sgs.attivitadibase@pec.figc.it (utilizzando il facsimile allegato al C.U. n. 1 SGS, che provvederà a concedere la relativa autorizzazione tenendo in considerazione le seguenti necessarie condizioni.

1. società possono sottoporre a prova un/una giovane calciatore/calciatrice di età compresa tra i 12 anni anagraficamente compiuti nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (non per i nati nel 2014) ed i 16 anni, previo rilascio di regolare "nulla osta" da parte della società di appartenenza e che il/la giovane calciatore/calciatrice sia residente nella medesima regione o in provincia limitrofa alla sede della Società, seppur di diversa regione;
2. soltanto alle società che dimostrano di essere in possesso dei sottoindicati requisiti può essere concessa la possibilità di sottoporre a "prova" giovani calciatori/calciatrici di età compresa tra i 10 anni compiuti ed i 12 anni residenti nella medesima regione, o in provincia limitrofa alla sede della Società, seppur di diversa regione, e/o giovani calciatori/calciatrici di età compresa tra i 12 e i 16 anni provenienti da altra regione.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

- le Società richiedenti l'autorizzazione devono aver implementato il Programma di TUTELA E BENESSERE DEI MINORI promosso dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC con l'attuazione delle policy, dei codici di condotta e di tutti gli strumenti raccomandati per adempiere ai criteri previsti. Il Programma prevede anche la Formazione specifica dello Staff della Società e di uno specifico Delegato alla Tutela e al Benessere dei Minori secondo le indicazioni contenute sul sito internet dedicato www.figc-tutelaminori.it.
- possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come "Club di 2° Livello";
- presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il bambino;
- situazione disciplinare adeguata – relativamente a tecnici e dirigenti della società;
- presenza di un esperto di aspetti socio-relazionali, ai fini di una più compiuta valutazione sull'inserimento del bambino nel gruppo-squadra ed a testimonianza del clima educativo che comunque dovrà caratterizzare il contesto in cui ci si trova (es. Psicologo dello Sport);
- presenza del Delegato alla Tutela e al Benessere dei Minori, o di un Referente incaricato per l'evento specifico.

NOTA PROGRAMMATICA: A partire dalla sportiva 2027/2028, per essere autorizzati a sottoporre a prova giovani calciatori e/o calciatrici la Società richiedente deve essere in possesso dei requisiti minimi previsti per il Riconoscimento come "Club di 3° Livello".

Le società devono attenersi alla seguente procedura:

- Le società che intendono "sottoporre a prova" un/una giocatore/giocatrice, chiedono autorizzazione preventiva (all'inizio della Stagione Sportiva e comunque entro e non oltre il 30 novembre 2026) in base ai requisiti sopraindicati, al Settore Giovanile e Scolastico (e per conoscenza al Comitato Regionale LND e al Coordinamento Federale Regionale SGS di appartenenza), con lettera a firma del legale rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile; il Settore Giovanile e Scolastico, autorizza la società richiedente tramite la pubblicazione entro il 15 Dicembre di un comunicato ufficiale nazionale, che potrà essere aggiornato nel corso dell'anno;
- nel corso della Stagione Sportiva la società (preventivamente autorizzata) che intende "provare" giovani calciatori/calciatrici deve inviare comunicazione informativa solo ed esclusivamente al Settore Giovanile e Scolastico all'indirizzo mail sgs.attivitadibase@figc.it trasmettendo il MODULO in formato Excel (allegato al C.U. n. 1 SGS) entro 24h precedenti dallo svolgimento della "prova" senza necessità di ricevere ulteriore autorizzazione, indicando tutte le informazioni necessarie relative alla prova (dati anagrafici);

società e regione di appartenenza; sede, data ed orario della prova; squadra e staff qualificato coinvolti);

- alla fine di ogni mese, le società devono inviare al Settore Giovanile e Scolastico un report dei/delle calciatori/calciatrici che hanno "sottoposto a prova", suddivisi/e per fascia d'età e gruppo-squadra, trasmettendo il MODULO in formato Excel allegato al C.u. n.1 SGS.

Le società autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori in età compresa tra i 10 e i 12 anni, possono utilizzare i giovani per la partecipazione a Tornei Nazionali o Internazionali solo per la categoria Esordienti nel numero massimo di tre calciatori, ovviamente, per poter usufruire di tale opportunità, la società deve aver ottenuto la necessaria autorizzazione all'inizio della stagione sportiva e rispettare le procedure sopra indicate.

Le società già autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori nella stagione sportiva 2025/2026, mantengono l'autorizzazione a sottoporre a prova i giovani calciatori anche nella corrente stagione sportiva, purché rinnovino la loro richiesta entro e non oltre il 30 Settembre 2026, con le informazioni necessarie di cui sopra.

Qualora non fosse effettuato il rinnovo entro il 30 Settembre tutti i provini e raduni effettuati dal 1° Luglio della corrente stagione sportiva saranno ritenuti non autorizzati.

Al fine di favorire la corretta richiesta dell'autorizzazione preventiva si consiglia di utilizzare apposito facsimile allegato al C.U. n. 1 SGS.

Provini presso le Società (Art. 19ter FIFA - Regulations on the Status and Transfer of Players)

(giovani calciatori/calciatrici tesserati/e per Società di una Federazione Estera sottoposti/e a prova)

Le società preventivamente autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori/calciatrici potranno inoltre sottoporre a prova calciatori e calciatrici tesserati/e nel rispetto della normativa FIFA (Regulations on the Status and Transfer of Players, art. 19ter) e delle disposizioni contenute nell'art. 40 bis delle N.O.I.F. Il club e il giocatore invitato devono concordare le condizioni del periodo di prova (ad es. pagamento di alloggio, viaggi, pasti e spese giornaliere) tramite il modulo FIFA Trial Form prima dell'inizio della prova. Un modulo FIFA Trial Form completo e debitamente firmato deve essere caricato nel sistema FIFA TMS dal Club al più tardi dieci giorni prima dell'inizio della prova.

Condizioni specifiche per i minorenni in prova tesserati per società affiliate a Federazioni Estere

1. Oltre alle condizioni generali previste all'interno del "Regulations on the Status and Transfer of Players", un minorenne può sostenere un periodo di prova con un club solo se:
 - la data di inizio della prova cade nella stagione del:
 - 16° compleanno del minorenne;
 - 15° compleanno, se sia il domicilio del minorenne sia quello del club sono situati in Europa;
 - il club ottiene il consenso scritto esplicito dei genitori del/della minorenne;
 - il club designa un proprio dipendente come referente per il/la minorenne;
 - il club garantisce al/alla minorenne condizioni ottimali di alloggio e standard di vita adeguati, nonché adeguata copertura delle spese;
 - per i/le minorenni dilettanti di età inferiore ai 16 anni, il club attuale del/della giocatore/giocatrice viene informato della prova e riceve il modulo FIFA Trial Form completo e firmato.
2. Un/una minorenne può partecipare al massimo a due periodi di prova per anno solare, ciascuno soggetto alla durata massima prevista dall'articolo 19ter, paragrafo 4 del FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players.

Si ricorda, a tal proposito, che calciatori/calciatrici in prova provenienti da Federazioni Estere non possono partecipare né a Gare Amichevoli, né a Tornei organizzati da Società.

REGOLAMENTAZIONE DEI TORNEI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ'

1. Organizzazione dei tornei

L'organizzazione di un Torneo è esclusivamente riservata:

- Ad una o più Società regolarmente affiliate alla F.I.G.C. con almeno 1 anno di attività
- Ai Comitati Regionali LND
- Alle Delegazioni della LND territorialmente competenti previa approvazione da parte del Comitato Regionale di Competenza
- Ai Coordinamenti Regionali del Settore Giovanile e Scolastico

Nella organizzazione di un torneo è possibile avvalersi della collaborazione organizzativa di agenzie o società specializzate nell'organizzazione di eventi che dovranno attenersi alle medesime regolamentazioni previste per le società affiliate. Tali società terze dovranno essere espressamente dichiarate nella richiesta di autorizzazione ai fini della definizione della procedura.

Alle Società non è consentito organizzare Tornei al di fuori del proprio territorio regionale o della propria provincia.

I Tornei si devono svolgere nell'impianto sportivo del comune in cui è ubicata la sede della società.

In caso di impossibilità di utilizzo del proprio impianto si potranno utilizzare impianti sportivi diversi, in ogni caso, gli impianti devono essere ubicati nella provincia in cui ha sede la società.

Nei regolamenti deve essere indicato:

- Le Società, i Comitati o Delegazioni ed eventuali Enti collaboratori o patrocinatori;
- l'esatta denominazione del Torneo;
- la data e la sede di effettuazione del torneo;
- la sede della Società o del Comitato organizzatore;
- il nominativo ed i recapiti (numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica) del dirigente responsabile cui fare riferimento.

Possono organizzare Tornei calcistici giovanili solo le Società che svolgono attività ufficiale di Settore Giovanile.

È comunque consentito anche alle Società che non svolgono attività ufficiale di Settore Giovanile, previo accoglimento di un'apposita, motivata richiesta da inoltrare ai Comitati e Delegazioni di competenza, organizzare tornei calcistici giovanili a carattere Regionale, Provinciale o Locale.

Le Società devono scrupolosamente attenersi ai regolamenti emanati in materia dal Settore Giovanile e Scolastico.

Tutte le Società affiliate alla FIGC, che organizzino Tornei senza la prescritta autorizzazione, sono passibili di deferimento ai competenti organi disciplinari.

Sono altresì passibili di deferimento le Società che non rispettino le norme contenute nei regolamenti dei Tornei approvati e quelle riportate sul presente C.U. n. 1.

2. Categorie giovanili aventi titolo di partecipazione ai tornei organizzati da Società

Nel rispetto dei limiti di età enunciati nella Sezione 1, **le categorie giovanili per le quali è possibile organizzare tornei sono** le seguenti:

ALLIEVI UNDER 17

ALLIEVI UNDER 16

GIOVANISSIMI (UNDER 15)

GIOVANISSIMI UNDER 14

ESORDIENTI MISTI

ESORDIENTI PRIMO ANNO (UNDER 12)

ESORDIENTI SECONDO ANNO (UNDER 13)

PULCINI MISTI

PULCINI PRIMO ANNO (UNDER 10)

PULCINI SECONDO ANNO (UNDER 11)

PRIMI CALCI (UNDER 9)

In nessun Torneo è consentita la partecipazione di calciatori "fuori quota".

PRIMI CALCI (dal 01.01.2018 al 31.12.2019)

È Possibile organizzare tornei a carattere Nazionale e/o Internazionale. Con modalità di gioco 4vs4 o 5vs5. I tornei devono obbligatoriamente prevedere anche un gioco di abilità tecnica da effettuare prima delle partite la cui descrizione deve essere allegata al regolamento.

In questi tornei è vietata qualsiasi tipo di graduatoria o classifica finale.

PICCOLI AMICI (nati dal 01.01.2020 al compimento anagrafico del 5° anno di età)

Per quanto concerne le categorie "PICCOLI AMICI" è categoricamente vietato organizzare Tornei e Manifestazioni a carattere Internazionale e Nazionale o partecipare a Tornei all'Estero (in quanto l'attività di tale categoria deve essere prevalentemente ludico-motoria e deve essere svolta seguendo adeguati principi psicopedagogici, metodologici e tecnico-didattici).

3. Modalità organizzative dei Tornei

a1) Tornei a carattere Internazionale

I regolamenti devono pervenire all'Ufficio Tornei della FIGC - SGS, ai fini della necessaria preautorizzazione, tassativamente almeno 60 giorni prima della data di inizio del torneo, secondo le procedure che verranno emanate con apposita circolare esplicativa e relativa "Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili Organizzati dalle Società" pubblicata all'inizio di ogni stagione sportiva.

I regolamenti devono essere redatti solo ed esclusivamente seguendo lo schema degli appositi modelli fac-simile predisposti dal SGS, che possono essere richiesti ai Comitati Regionali ed alle Delegazioni Provinciali/Locali territorialmente competenti, oppure scaricati dal sito www.figc.it/it/giovani.

La trasmissione dei citati regolamenti all'Ufficio Tornei del Settore deve effettuarsi tramite i Comitati Regionali di competenza, i quali sono anche tenuti ad esprimere il proprio parere. È facoltà dei Comitati Regionali e delle Delegazioni della LND territorialmente competenti di respingere richieste pervenute fuori dai termini.

Per ogni categoria partecipante va redatto un apposito regolamento, pertanto non sono accettati regolamenti cumulativi.

Ai fini dell'autorizzazione definitiva, i Regolamenti dovranno obbligatoriamente contenere l'elenco delle squadre partecipanti con il relativo numero di matricola ed il programma delle gare da trasmettere secondo le modalità e nei termini previsti nell'apposita circolare esplicativa.

I regolamenti devono contenere secondo la vigente normativa FIFA anche le autorizzazioni a partecipare delle Federazioni di appartenenza delle squadre straniere che prenderanno parte al torneo.

Il mancato rispetto dei termini sopra stabiliti è motivo sufficiente perché non venga accordata la prescritta autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo del S.G.S. o dall'Organismo a ciò appositamente delegato dal Consiglio Direttivo stesso.

I Tornei pre-autorizzati o definitivamente autorizzati e i relativi regolamenti saranno pubblicati nell'apposita sezione (<https://www.figc.it/it/giovani/tornei>). Non è pertanto consentito promuovere tornei in mancanza di qualsiasi pre-autorizzazione o autorizzazione appositamente pubblicata nelle modalità sopra descritte.

a2) Tornei a carattere Nazionale

Ai fini della necessaria pre-autorizzazione, i regolamenti dei Tornei di cui in epigrafe devono pervenire all'Ufficio Tornei del S.G.S. tassativamente almeno 45 giorni prima della data di inizio del torneo, secondo le procedure che verranno emanate con apposita circolare esplicativa e relativa "Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili Organizzati dalle Società" pubblicata all'inizio di ogni stagione sportiva.

Il mancato rispetto dei termini sopra stabiliti è motivo sufficiente perché non venga accordata la prescritta autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo del SGS o dall'Organismo a ciò appositamente delegato dal Consiglio Direttivo stesso.

I Regolamenti devono essere redatti solo ed esclusivamente seguendo lo schema degli appositi modelli fac-simile predisposti dal Settore Giovanile e Scolastico, che possono essere richiesti ai Comitati Regionali e alle Delegazioni Provinciali/Locali Territorialmente competenti, oppure possono essere scaricati dal sito www.figc.it/it/giovani.

La trasmissione dei citati regolamenti all'ufficio tornei del Settore deve effettuarsi tramite i Comitati Regionali di competenza, i quali sono anche tenuti ad esprimere il proprio parere. È facoltà dei Comitati Regionali e delle Delegazioni della LND territorialmente competenti di respingere richieste pervenute fuori dai termini.

Per ogni categoria partecipante va redatto un apposito regolamento, pertanto non sono accettati regolamenti cumulativi.

I Tornei pre-autorizzati o definitivamente autorizzati e i relativi regolamenti saranno pubblicati nell'apposita sezione (<https://www.figc.it/it/giovani/tornei>). Non è pertanto consentito promuovere tornei in mancanza di qualsiasi pre-autorizzazione o autorizzazione appositamente pubblicata nelle modalità sopra descritte.

Ai fini dell'autorizzazione definitiva, i Regolamenti dovranno obbligatoriamente contenere l'elenco delle squadre partecipanti con il relativo numero di matricola ed il programma delle gare da trasmettere secondo le modalità e nei termini previsti nell'apposita circolare esplicativa.

"Ai Comitati Regionali, alle Delegazioni LND territorialmente competenti, nonché al Coordinamento del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, è demandato il compito di effettuare controlli per accertare che le norme contenute nei regolamenti dei Tornei approvati vengano rispettate."

b) Partecipazione di squadre giovanili italiane a Tornei all'Estero

Le richieste di partecipazione a Tornei all'estero debbono essere trasmesse all'Ufficio Tornei Settore per il tramite il Comitato Regionale territorialmente competente 45 (quarantacinque) giorni prima dell'inizio delle citate manifestazioni. La richiesta deve contenere il nominativo ed il telefono del dirigente accompagnatore responsabile della trasferta.

I Comitati Regionali debbono accompagnare le richieste con un motivato parere sulla serietà e consistenza tecnico-organizzativa delle Società interessate.

Le richieste di partecipazione ai Tornei all'Estero che hanno inizio a giugno e terminano a luglio sono da considerarsi appartenenti alla Stagione Sportiva successiva a quella in corso; pertanto, possono parteciparvi calciatori tecnici e dirigenti che sono in regola con il tesseramento per la Stagione Sportiva successiva a quella in corso.

Tutte le Società affiliate alla FIGC, che partecipano a Tornei all'Estero senza autorizzazione, sono passibili di deferimento ai competenti organi disciplinari.

c) Tornei giovanili a carattere regionale, provinciale e locale

Le richieste per l'organizzazione dei Tornei sopra indicati, corredate dai relativi regolamenti, devono pervenire ai Comitati Regionali territorialmente competenti ai fini della prescritta autorizzazione almeno 30 giorni prima della data di inizio, se il Torneo è a carattere regionale e almeno 20 giorni prima della data di inizio, se è a carattere Provinciale o Locale: è data facoltà ai Comitati Regionali di demandare alle Delegazioni della LND territorialmente competenti la prescritta autorizzazione.

I sopra citati tempi di presentazione delle richieste devono essere tassativamente rispettati ed è facoltà dei Comitati Regionali e delle Delegazioni della LND territorialmente competenti di respingere richieste pervenute fuori dai termini.

I Comitati Regionali hanno facoltà di disciplinare l'attività dei citati Tornei in base alle rispettive esigenze, ovviamente nel rispetto delle normative, in precedenza emanate in materia dal Consiglio Direttivo del S.G.S. e pubblicate sui Comunicati Ufficiali e/o con apposite circolari.

I Tornei che prevedono la partecipazione di un numero massimo di **5 (cinque) Società** di provincia limitrofa confinante, ma di Regione diversa rispetto alla sede in cui viene organizzato il torneo, sono assimilabili come Tornei a carattere Regionale.

d) Tornei di fine stagione

Ai tesserati con vincolo annuale per la corrente Stagione Sportiva (calciatori, tecnici e dirigenti) è consentito partecipare solo a Tornei che abbiano termine entro il 30 Giugno della medesima stagione sportiva.

I Tornei che cominciano dal 1° Luglio della stagione successiva sono da considerarsi appartenenti alla stagione sportiva successiva e pertanto possono parteciparvi solo calciatori, tecnici e dirigenti in regola con il tesseramento della stagione sportiva successiva a quella in corso.

La citata disposizione è valida anche per la partecipazione di squadre Italiane a Tornei all'Estero.

e) Adempimenti dei Comitati Regionali

I Comitati Regionali, nel proprio ambito territoriale, devono fissare le date di effettuazione dei tornei, così da evitare inopportune e dannose concomitanze e sovrapposizioni, che incidano negativamente sia sugli impegni scolastici dei calciatori che sull'aspetto tecnico delle manifestazioni. Dovrà essere previsto, in particolare, almeno un giorno di riposo per i ragazzi partecipanti.

I Comitati Regionali devono far rispettare scrupolosamente le vigenti disposizioni in materia di oneri economici da parte degli organizzatori dei tornei (tassa approvazione torneo; versamento per spese arbitrali).

Ai Comitati Regionali e alle Delegazioni della LND territorialmente competenti e ai Coordinamenti Regionali del Settore Giovanile e Scolastico è demandato il compito di effettuare controlli per accertare che le norme contenute nei regolamenti dei tornei approvati vengano, poi, rispettate in sede di effettuazione dei Tornei stessi.

4. Tempi di gara

Nei Tornei a rapido svolgimento o dove sono previste più partite nello stesso giorno oppure qualora le partite si svolgano in ore serali, i tempi di gioco devono essere ridotti.

Nelle Categorie Esordienti e Pulcini, sarà quindi possibile diminuire i tempi di gioco da tre a due.

Rimane inalterato il principio delle sostituzioni come già stabilito dal presente CU.

Per quanto riguarda la determinazione del punteggio le modalità previste per le categorie Esordienti e Pulcini rimangono invariate, come già stabilito dal presente CU.

5. Prestiti

I prestiti sono consentiti esclusivamente nelle categorie Allievi e Giovanissimi per un numero massimo di tre giocatori per squadra, il cui utilizzo è subordinato all'autorizzazione del Torneo da parte della FIGC, nel rispetto dello specifico regolamento. Non è pertanto necessario presentare altra documentazione o richiesta aggiuntiva, essendo un'opportunità già prevista nel regolamento del Torneo.

A tal proposito si precisa che i giovani calciatori in prestito possono partecipare ad allenamenti con la società per la quale è stato concesso il nulla osta, limitatamente al periodo strettamente collegato alla partecipazione del Torneo stesso.

I prestiti sono vietati nelle categorie Pulcini ed Esordienti, fatto salvo quanto di seguito specificato.

Nei Tornei Nazionali e nei Tornei Internazionali della categoria Esordienti sarà possibile utilizzare un numero massimo di tre giocatori in prestito esclusivamente per le Società che avranno ottenuto da parte del Settore Giovanile e Scolastico "Autorizzazione a sottoporre a prova giovani calciatori" (vedi paragrafo "Provini").

In tal caso il prestito di un calciatore della categoria Esordienti, coerentemente con le opportunità previste nel paragrafo "Provini" e delle relative autorizzazioni, può essere accordato alle società preventivamente autorizzate a "sottoporre a prova giovani calciatori" alle seguenti condizioni:

- rilascio del "nulla osta" da parte delle società di appartenenza;
- bambini di età compresa tra i 10 anni anagraficamente compiuti ed i 12 anni (Esordienti), a condizione che il giovane calciatore sia residente nella medesima regione o in provincia limitrofa alla sede della Società, seppur di diversa regione;
- bambini che hanno già compiuto il 12° anno di età, anche se provenienti da altra regione (non per i nati nel 2015).

Tale disposizione è valida anche per le giovani calciatrici appartenenti alla categoria Esordienti.

Alle Società è assolutamente vietato partecipare a tornei con squadre formate tipo Selezione o Rappresentativa; le uniche Rappresentative che possono partecipare ai tornei sono esclusivamente quelle ufficiali dei Comitati Regionali e Delegazioni della LND, delle Leghe professionistiche e le Selezioni gestite direttamente dalla F.I.G.C anche per il tramite del Settore Giovanile e Scolastico.

Non è consentita l'organizzazione di rappresentative delle categorie Esordienti e Pulcini.

6. Disposizioni integrative

Non è consentita l'organizzazione di Tornei che creino difficoltà allo svolgimento dell'attività ufficiale federale o alla frequenza scolastica dei giovani calciatori.

In particolare, i Tornei a carattere regionale e provinciale dovranno essere organizzati prevedendo una formula a rapido svolgimento.

Alle Società è vietata la partecipazione di proprie squadre, formate da medesimi giocatori della stessa categoria a più Tornei che si svolgono in contemporanea.

È vietato altresì rilasciare nullaosta ai propri tesserati per partecipare a più Tornei che si svolgono in contemporanea, sia con la società di appartenenza che, eventualmente, con altre società.

Ulteriori precisazioni, chiarimenti ed eventuali altre disposizioni, verranno emanate attraverso specifica circolare e l'apposita "Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili Organizzati dalle Società" pubblicata all'inizio di ogni stagione sportiva.

CENTRI ESTIVI E CENTRI INVERNALI

Le società affiliate alla FIGC possono autonomamente organizzare centri estivi o Invernalì le cui finalità e relative attività siano in linea con i principi dell'Attività Giovanile e Scolastica.

Non è pertanto consentito che i "Centri" abbiano finalità di Selezione di giovani calciatori/calciatrici. A tal fine le società sono tenute a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico ed al Comitato Regionale territorialmente competenti, oppure direttamente al Settore Giovanile e Scolastico Centrale qualora i "Centri" vengano organizzati in differenti Regioni.

La comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando il Modulo Fac-Simile (Allegato 13), almeno 30 giorni prima dell'inizio del "Centro", indicando, per ognuna delle località, le seguenti informazioni:

- luogo;
- periodo;
- tipologia del Centro organizzato;
- indicazione del Responsabile Tecnico tesserato per il Club;
- indicazione del Referente Organizzativo.

A tal proposito si ricorda anche che, come da Circolare FIFA n°1387 del 23 Ottobre 2013, le società che intendono organizzare "Centri estivi" all'estero sono tenute a dare informazioni alla propria Federazione di appartenenza ed alla Federazione Calcistica del paese in cui si svolge il Centro, comunicando luogo, date e periodo di svolgimento e tipologia di Centro che il club ha intenzione di organizzare.

Ciascuna delle Federazioni coinvolte potrà chiedere ulteriori specifiche informazioni. In mancanza di specifica comunicazione in merito o di riscontrate irregolarità che possano avere conseguenze diretta sulla tutela dei minori coinvolti così come espressamente regolamentato dalle norme specifiche il Settore Giovanile e Scolastico si riserva di non autorizzare l'organizzazione sul territorio italiano di Centri Estivi di società appartenenti a Federazioni estere inadempienti a quanto previsto dalla suddetta Circolare FIFA.

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC pubblicherà apposita comunicazione sulle pagine regionali interessate del proprio sito web con elenco dei Centri Estivi/Invernalì organizzati dalle Società e che rispondono quindi ai requisiti richiesti.

Gli elenchi dei Centri Estivi/Invernalì organizzati dalle Società saranno pubblicati anche sui Comunicati Ufficiali Regionali della LND.

In merito all'organizzazione dei "Centri Estivi", si precisa quanto segue:

- 1) Considerando come "periodo di vacanze estive" il periodo che intercorre tra il termine dell'anno scolastico e l'inizio del successivo (che per convenzione viene determinato dal 10 Giugno al 15 Settembre), per i calciatori di età compresa tra i 5 e i 14 anni, tesserati con vincolo annuale SGS, non è necessaria la presentazione del "nulla osta" della società di appartenenza ritenendo l'attività estiva un servizio di cui possono usufruire le famiglie che si sviluppano attraverso attività prevalentemente ludiche.
- 2) I giovani calciatori tesserati con vincolo pluriennale (dai 14 anni in poi) potranno partecipare alle attività dei Centri Estivi organizzati da società diversa da quella di appartenenza, a condizione che quest'ultima autorizzi tale partecipazione attraverso il "nulla osta".
- 3) La Società che organizza il Centro Estivo è tenuta a nominare un Responsabile Tecnico tesserato per la stessa Società per ciascuna località in cui vengono organizzati i Centri Estivi. Qualora nella stessa località vengano organizzati due o più Centri Estivi sarà sufficiente indicare un solo Responsabile Tecnico.
- 4) Le Società che concedono il proprio Marchio a Società Terze, anche se non affiliate alla FIGC, sono comunque tenute ad attenersi alle norme previste, con la nomina di un Responsabile Tecnico tesserato per il Club che ha concesso il marchio.
- 5) La società organizzatrice dovrà garantire idonea copertura assicurativa a favore dei giovani che risultano tesserati per altre società o che non sono tesserati per alcuna società.

In merito all'organizzazione dei "Centri Invernali", si precisa quanto segue:

- 1) Potranno essere organizzati nel periodo delle vacanze scolastiche natalizie (che per convenzione viene determinato dal 20 dicembre al 6 gennaio), coinvolgendo unicamente i calciatori e calciatrici tesserati per la stessa Società organizzatrice o per giovani non tesserati/e per alcuna Società affiliata alla F.I.G.C.
- 2) I giovani calciatori tesserati per altre Società non potranno partecipare alle attività dei Centri Invernali organizzati da società diversa da quella di appartenenza.
- 3) La Società che organizza il Centro Invernale è tenuta a nominare un Responsabile Tecnico tesserato per la stessa Società per ciascuna località in cui vengono organizzati i Centri Invernali. Qualora nella stessa località vengano organizzati due o più Centri Invernali sarà sufficiente indicare un solo Responsabile Tecnico.
- 4) Le Società che concedono il proprio Marchio a Società Terze, anche se non affiliate alla FIGC, sono comunque tenute ad attenersi alle norme previste, con la nomina di un Responsabile Tecnico tesserato per il Club che ha concesso il marchio.
- 5) La società organizzatrice dovrà garantire idonea copertura assicurativa a favore dei/delle giovani che non sono tesserati per alcuna società.

OPEN DAY

Il cosiddetto OPEN DAY è un evento organizzato da una società al fine di promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff.

Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY, è tenuta a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico ed al Comitato Regionale territorialmente competenti, indicando luogo, periodo e tipologia dell'evento organizzato, utilizzando il Modulo Fac-Simile allegato al C.U. n. 1.

La Società che organizza l'Open Day è tenuta a nominare un Responsabile Tecnico tesserato per la stessa Società.

Considerando il carattere puramente promozionale degli "OPEN DAY", si precisa che in occasione di tali attività le società possono coinvolgere esclusivamente giovani non tesserati/e per altre società affiliate alla FIGC.

In tali occasioni il Club organizzatore deve pertanto prevedere la copertura assicurativa dell'evento e dei partecipanti.

PRONTO A.I.A.

Si informano le società che, in accordo con il Comitato Regionale Arbitri è stato istituito un servizio di pronto AIA a cui rivolgersi esclusivamente nel caso di assenza della terna o dell'arbitro designato nei **QUARANTA minuti che precedono l'inizio delle gare**:

numero unico per tutti i campionati

3297674436

IL SEGRETARIO
Stefano Nunnari

IL DELEGATO
AVV. Giovanni Bruno

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 31/A

ERRATA CORRIGE AL C.U. N. 30/A DEL 31 LUGLIO 2026

A seguito di un mero errore materiale al punto 5, si pubblica il testo corretto del Comunicato Ufficiale n. 30/A del 31 luglio 2026.

Il Presidente Federale

- ritenuta la necessità di determinare gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2026/2027;
- sentito il Consiglio Federale;
- visto lo Statuto Federale;

d e l i b e r a

di fissare per la stagione sportiva 2026/2027 i seguenti oneri finanziari:

1. Tassa di affiliazione (art. 15/2 NOIF)

- | | |
|--|---------|
| - Per tutte le Società delle Leghe | € 65,00 |
| - Per le Società che svolgono attività esclusivamente nel Settore
per l'attività Giovanile e Scolastica | € 20,00 |

2. Tassa annuale di associazione (art. 15/6 NOIF)

- Le singole Leghe fissano la tassa annuale di associazione, nella misura ritenuta più opportuna, il cui provento va a favore delle Leghe stesse.

3. Tassa annuale di adesione al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

- | | |
|---------------------------|---------|
| - Per le Società federali | € 30,00 |
|---------------------------|---------|

4. Contributi per l'accesso alla Giustizia Sportiva (art. 48 CGS)

- | | |
|--|----------|
| A) Ricorsi innanzi al Giudice Sportivo | |
| - per le Società appartenenti alla LNP Serie A | € 290,00 |
| - per le Società appartenenti alla LNP Serie B | € 290,00 |
| - per le Società appartenenti alla Lega PRO | € 200,00 |

- per le Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 150,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 110,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 110,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 85,00
- per le Società appartenenti alle Competizioni Regionali della Divisione Calcio Paralimpico	€ 78,00
- per le Società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 90,00
- per le Società appartenenti al SGS	€ 60,00
B) Reclami innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello nazionale	
- per le Società appartenenti alla LCA	€ 1.100,00
- per le Società appartenenti alla LNP Serie B;	€ 660,00
- per le Società appartenenti alla Lega PRO e le seconde squadre partecipanti al Campionato di Serie C	€ 440,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica;	€ 330,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile;	€ 275,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali e le seconde squadre partecipanti al Campionato di Serie D	€ 275,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Juniores	€ 200,00
- per le Società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 200,00
- per le Società non partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 200,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico	€ 180,00
C) Reclami innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello territoriale	
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 150,00
- per le Società appartenenti al SGS	€ 70,00
D) Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati	
- di Società appartenenti alla LCA	€ 275,00
- di Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 275,00
- di Società appartenenti alla Lega PRO e delle seconde squadre partecipanti al Campionato Di Serie C	€ 210,00
- di Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica;	€ 150,00
- di Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile;	€ 110,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali e delle seconde squadre partecipanti al Campionato di Serie D	€ 110,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 100,00
- di Società appartenenti alla LND non partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 70,00
- di Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico	€ 65,00
- di Società partecipanti ai Campionati SGS nazionali	€ 35,00
E) Reclami innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello nazionale con procedura d'urgenza (CSA)	
- per le Società appartenenti alla LCA	€ 1.450,00
- per le Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 1.000,00
- per le Società appartenenti alla Lega PRO e le seconde squadre partecipanti al Campionato di Serie C	€ 660,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica;	€ 500,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 400,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali e le seconde squadre partecipanti al campionato Serie D	€ 400,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 370,00
- per le Società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 370,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico	€ 330,00

- per le società non partecipanti ai campionati nazionali	€ 330,00
F) Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati con procedura d'urgenza (CSA)	
- di Società appartenenti alla LCA	€ 370,00
- di Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 370,00
- di Società appartenenti alla Lega PRO e delle seconde squadre partecipanti al campionato Serie C	€ 250,00
- di Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica;	€ 200,00
- di Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile;	€ 150,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali e delle seconde squadre partecipanti al Campionato di Serie D	€ 150,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 120,00
- di Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico	€ 130,00
- di Società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 100,00
- di società non appartenenti ai Campionati nazionali	€ 130,00
G) Ricorsi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare	
- per le Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 660,00
- per le Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 440,00
- per le Società appartenenti alla Lega PRO	€ 330,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 250,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 190,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 190,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 150,00
- per le Società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 85,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico	€ 150,00
G1) Ricorsi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare inerente gli organici dei Campionati Nazionali organizzati dalla LND	€ 550,00
H) Ricorsi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare (art. 86 CGS FIGC e artt. 30/31 CGS CONI)	€ 1.100,00
I) Ricorsi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche	
- per le Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 660,00
- per le Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 440,00
- per le Società appartenenti alla Lega PRO	€ 330,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 250,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 190,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 190,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 150,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico	€ 130,00
- per le Società appartenenti al SGS	€ 85,00
J) Ricorsi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti	
- per le Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 660,00
- per le Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 440,00
- per le Società appartenenti alla Lega PRO	€ 330,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 250,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 190,00

- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 190,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 150,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico	€ 130,00
- per le Società appartenenti al SGS	€ 85,00
K) Ricorsi al Tribunale Federale a livello territoriale (art. 94 CGS)	€ 55,00
K1) Ricorsi al Tribunale Federale Territoriale inerenti gli organici dei Campionati organizzati a livello territoriale	€ 160,00
L) Ricorsi proposti direttamente e in proprio dai tesserati (TFN)	
- di Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 275,00
- di Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 275,00
- di Società appartenenti alla Lega PRO	€ 200,00
- di Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 150,00
- di Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 110,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 110,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 100,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 70,00
- di Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico	€ 65,00
- di Società partecipanti ai Campionati SGS	€ 35,00
La) Istanze di giustizia riparativa	€ 100,00
M) Ricorsi proposti direttamente e in proprio dai soggetti non tesserati (TFN)	€ 275,00
N) Misure cautelari (artt. 96 e 97 CGS) (TFN-SD / TFN-SVE / TFN-ST)	
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 1.100,00
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 880,00
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti alla Lega PRO	€ 550,00
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 400,00
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 275,00
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale proposti dall'AIA e/o dalle relative sezioni	€ 550,00
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 275,00
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 160,00
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico	€ 150,00
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti al SGS	€ 110,00
O) Misure cautelari (artt. 96 e 97 CGS) (TFN-SD / TFN-SVE / TFN-ST)	
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 550,00
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati	

di Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 550,00
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla Lega PRO	€ 275,00
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 220,00
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 160,00
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 160,00
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 150,00
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico	€ 100,00
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti al SGS	€ 55,00
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dagli associati appartenenti all'AIA	€ 275,00
 P) Reclami/intervento del terzo innanzi alla Corte Federale d'Appello	
- per le Società appartenenti alla LCA	€ 1.100,00
- per le Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 660,00
- per le Società appartenenti alla Lega PRO e le seconde squadre partecipanti al Campionato di Serie C	€ 440,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica;	€ 330,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile;	€ 275,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali e le seconde squadre partecipanti al Campionato di Serie D	€ 275,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Juniores	€ 200,00
- per le Società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 200,00
- per le Società LND e SGS non partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 200,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico	€ 180,00
- per le Componenti federali (LCA, LNP B, LEGA PRO, LND, AIC, AIAC) e per l'AIA	€ 1.650,00
 Q) Reclami proposti alla CFA sull'art. 86 CGS	€ 1.650,00
- con misure cautelari (artt. 107 e 108 CGS)	€ 2.200,00
 R) Reclami/intervento del terzo proposti direttamente e in proprio dai tesserati (CFA)	
- di Società appartenenti alla LCA 1	€ 275,00
- di Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 275,00
- di Società appartenenti alla Lega PRO e delle seconde squadre partecipanti al Campionato di Serie C	€ 200,00
- di Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica;	€ 150,00
- di Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile;	€ 110,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali e delle seconde squadre partecipanti al Campionato di Serie D	€ 110,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 100,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 70,00
- di Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico	€ 65,00
- di Società partecipanti ai campionati SGS	€ 35,00
 S) Reclami proposti direttamente e in proprio dai soggetti non tesserati (CFA)	€ 275,00

T) Misure cautelari (artt. 107 e 108 CGS) (CFA)	
- Reclami/ interventi del terzo innanzi alla Corte Federale d'Appello	
per le Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 1.650,00
per le Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 1.100,00
per le Società appartenenti alla Lega PRO e le seconde squadre partecipanti al Campionato di Serie C	€ 660,00
per le Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica;	€ 500,00
per le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 380,00
per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali e le seconde squadre partecipanti al Campionato di Serie D	€ 380,00
per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Juniores	€ 280,00
per le Società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 280,00
per le Società LND e SGS non partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 280,00
per le Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico	€ 250,00
proposti dall'AIA e/o dalle relative sezioni	€ 1.100,00
U) Misure cautelari (artt. 107 e 108 CGS) (CFA)	
- Reclami/ricorsi del terzo proposti direttamente e in proprio dai tesserati	
di Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 550,00
di Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 550,00
di Società appartenenti alla Lega PRO e delle seconde squadre partecipanti al Campionato di Serie C	€ 280,00
di Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica;	€ 220,00
di Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 170,00
di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 170,00
e delle seconde squadre partecipanti al Campionato di Serie D	
di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 150,00
di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 150,00
di Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico	€ 100,00
di Società partecipanti ai Campionati SGS	€ 55,00
Reclami proposti direttamente e in proprio dagli associati appartenenti AIA	€ 550,00
V) Ricorsi/Reclami proposti direttamente e in proprio dagli associati all'Associazione Italiana Arbitri	
- appartenenti ai ruoli CAN A-B	€ 275,00
- appartenenti ai ruoli CAN - C/CON PROFESSIONISTI	€ 200,00
- appartenenti ai ruoli CAN - D/CAN 5 ELITE/CAN 5/CON DIL/CON5	€ 110,00
- appartenenti ai ruoli CAN BS/CON BS	€ 100,00
- appartenenti ai ruoli Regionali	€ 70,00
- appartenenti ai ruoli Provinciali/Sezionali	€ 35,00
W) Ricorsi/Reclami proposti direttamente e in proprio dai dirigenti federali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva (TFN e CFA)	
	€ 275,00
Wa) Istanze di riabilitazione (CFA)	€ 500,00
Wb) Revocazione/revisione (CFA)	€ 500,00
Wc) Istanze di giustizia riparativa (CFA e CSA)	€ 500,00

5. Tasse di tesseramento

- Calciatori Professionisti di Serie A	€ 1.000,00
- Calciatori Professionisti di Serie B	€ 200,00
- Calciatori Professionisti di Lega PRO	€ 150,00
- Calciatori Professionisti stranieri (1° Tesseramento) di Serie A	€ 1.000,00
- Calciatori Professionisti stranieri (1° Tesseramento) di Serie B	€ 450,00
- Calciatori Professionisti stranieri (1° Tesseramento) di Serie C	€ 400,00
- Calciatori/Calciatrici Giovani di Serie	€ 20,00

- Calciatrici Professioniste di Serie A	€ 150,00
- Calciatrici Professioniste straniere (1° Tesseramento) di Serie A	€ 400,00
- Calciatrici dilettanti della Divisione Serie B Femminile	€ 10,00
- Calciatori Dilettanti; "Giovani Dilettanti"	€ 9,00
- Calciatrici Dilettanti; "Giovani Dilettanti"	€ 7,00
- Calciatori Attività Ricreativa e Amatoriali (tessera color bianco) (comprehensive di costo cartellino, tassa di tesseramento e premio assicurativo)	€ 6,00
- Calciatori "Giovani" – Pulcini ed Esordienti	€ 8,00
- Calciatrici "Giovani" – Pulcini ed Esordienti	€ 6,00
- Calciatori "Giovani" – Giovanissimi e Allievi	€ 8,00
- Calciatrici "Giovani" – Giovanissimi e Allievi	€ 6,00
- Iscrizione "Piccoli Amici" e "Primi Calci" (maschile)	€ 8,00
- Iscrizione "Piccoli Amici" e "Primi Calci" (femminile)	€ 6,00
- Tasse tessere impersonali per i dirigenti accompagnatori Società del Settore Giovanile e Scolastico	€ 5,00
- Allenatori di Serie A	€ 600,00
- Allenatori di Serie B	€ 400,00
- Massaggiatori di Serie A e B	€ 200,00
- Allenatori di Lega PRO	€ 200,00
- Massaggiatori di Lega PRO	€ 100,00
- Allenatori di Serie A femminile	€ 150,00
- Massaggiatori di Serie A femminile	€ 50,00
- Allenatori e Massaggiatori di società della Divisione Serie B femminile	€ 25,00
- Allenatori e Massaggiatori della Lega Nazionale Dilettanti	€ 30,00
- Allenatori e Massaggiatori di Società di Puro Settore Giovanile	€ 10,00
- Medici sociali di Società professionistiche	€ 250,00
- Medici sociali di società dilettantistiche	€ 80,00

6. Spese istituzionali – Organizzative – Amministrative – Federali

- Lega Nazionale Professionisti Serie A e Serie B	€ 500,00
- Lega Italiana Calcio Professionistico	€ 250,00

7. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2026/2027 – Divisione Serie A Femminile Professionistica

Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 03.11.2010:

- Calciatrici Giovani di Serie	€ 23,30
- Dirigenti società	€ 9,10
- Allenatori, Massaggiatori, Tecnici ai quali non si applica l'Accordo Collettivo	€ 13,80

Tasse di iscrizione ai campionati:

- Serie A	€ 12.000,00
- Campionato Primavera	€ 1.000,00

8. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2026/2027 – Divisione Serie B Femminile

Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 03.11.2010:

- Calciatrici Serie B	€ 23,30
- Dirigenti società	€ 9,10
- Allenatori, Massaggiatori, Tecnici	€ 13,80

Tasse di iscrizione ai campionati:

- Serie B	€ 3.000,00
-----------	------------

9. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2026/2027 – Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 03.11.2010:

- Calciatori/Calciatrici "Giovani" – Pulcini ed Esordienti	€ 12,17
- Calciatori/Calciatrici "Giovani" – Giovanissimi e Allievi	€ 12,17
- Piccoli Amici e Primi Calci	€ 5,07
- Dirigenti Società	€ 9,10
- Allenatori, Massaggiatori, Tecnici	€ 13,80

Tasse di iscrizione ai campionati:

Campionati Giovanili Nazionali calcio a 11:

- Under 18 – Under 17 – Under 16 Società Professionistiche	€ 580,00
- Under 15 Società Professionistiche	€ 470,00

Campionati Giovanili Femminili:

- Under 17	€ 110,00
- Under 15	€ 110,00
- Under 17 girone nazionale	€ 310,00
- Under 15 girone nazionale	€ 260,00

Allievi Regionali maschili calcio a 11 (Under 18 – Under 17 – Under 16):

- Società Professionistiche	€ 420,00
- Società Dilettantistiche	€ 340,00
- Società di Puro Settore Giovanile	€ 290,00

Giovanissimi Regionali maschili calcio a 11 (Under 15 – Under 14 – Under 14 Pro):

- Società Professionistiche	€ 360,00
- Società Dilettantistiche	€ 290,00
- Società di Puro Settore Giovanile	€ 230,00

Nota: Con riferimento al Torneo Under 14 Pro, la tassa si intende comprensiva della fase territoriale/regionale e della fase nazionale.

- Allievi Provinciali maschili calcio a 11 (Under 17 – Under 16)	€ 110,00
- Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 11 (Under 15 – Under 14)	€ 110,00
- Allievi Regionali maschili calcio a 5	€ 110,00
- Giovanissimi Regionali maschili calcio a 5	€ 110,00
- Allievi Provinciali maschili calcio a 5	€ 110,00
- Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 5	€ 110,00
- Allievi Regionali femminili calcio a 5	€ 110,00
- Giovanissimi Regionali femminili calcio a 5	€ 110,00
- Allievi Provinciali femminili calcio a 5	€ 110,00
- Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 5	€ 110,00

Nota: La tassa è dovuta dalle Società per l'iscrizione della prima squadra a ciascuno dei suddetti Campionati.

Per ogni ulteriore squadra iscritta allo stesso Campionato non è previsto alcun ulteriore addebito. Nel caso in cui il Campionato preveda sperimentalmente lo svolgimento da parte della medesima squadra sia di una fase a livello provinciale che di una fase a livello regionale, per accedere allo svolgimento di quest'ultima fase la Società è tenuta a versare la differenza economica tra l'importo della tassa prevista per il Campionato provinciale e quella prevista per il

Campionato Regionale.

Tornei dell'attività di base

- Esordienti Under 13 Pro	€ 65,00
- Esordienti Provinciali	€ 65,00
- Pulcini Provinciali	€ 65,00

Nota: La tassa è dovuta dalle Società per l'iscrizione di ciascuna squadra ad ognuno dei suddetti Tornei; con riferimento al Torneo Under 13 Pro, la tassa si intende comprensiva della fase territoriale/regionale e della fase nazionale.

10. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2026/2027 – Divisione Calcio Paralimpico

*Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 03.11.2010:

- Calciatori	€ 12,15
- Dirigenti con funzioni tecniche Società	€ 9,10
- Allenatori, Massaggiatori, Tecnici	€ 13,80

*A carico della FIGC

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò